

La Cassazione dice sì alla stepchild adoption in casi particolari

Pubblicato: Mercoledì 22 Giugno 2016



La sentenza 12962/16 della Corte di Cassazione farà certamente storia. I giudici della prima sezione civile hanno confermato la sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva accolto la domanda di adozione di una minore proposta dalla partner della madre, con la quale convive in modo stabile. La vicenda era iniziata nel 2014 quando il Tribunale dei minorenni di Roma aveva dato il primo ok alla richiesta di adozione.

La Corte Suprema si è pronunciata sull'adozione "in casi particolari" prevista dalla legge 184 del 1983. I giudici della Suprema Corte, nel confermare l'adozione della coppia di donne omosessuali, hanno affermato che questa "non determina in astratto un conflitto di interessi tra il genitore biologico e il minore adottando, ma richiede che l'eventuale conflitto sia accertato in concreto dal giudice". Secondo la Cassazione, inoltre, questa adozione "prescinde da un preesistente stato di abbandono del minore e può essere ammessa sempreché, alla luce di una rigorosa indagine di fatto svolta dal giudice, realizzi effettivamente il preminente interesse del minore".

In sostanza i giudici supremi ammettono la possibilità della stepchild adoption tenendo conto dell'interesse del minore. Lo stesso procuratore generale aveva fatto ricorso contro la sentenza di appello proprio con l'obiettivo di "giungere ad un'interpretazione univoca della norma, in assenza di una espressa disciplina normativa, che superi gli attuali contrasti di giurisprudenza e assicuri a tutti eguale trattamento".

Già numerose le reazioni nel mondo politico a partire da quella della madre della legge sulle unioni civili Monica Cirinnà che ha sottolineato “la bontà della parte che è stata stralciata dalla legge approvata in parlamento”. Anche Roberto Calderoli ha ammesso che “ciò che la politica ha fatto uscire dalla porta, i giudici l’hanno fatto entrare dalla finestra”.

Orlando Mastrillo

orlando.mastrillo@varesenews.it